

**Linee di indirizzo per la costituzione delle Commissioni paritetiche bilaterali categoriali
di cui alla "Sezione Artigiana" CCNL Logistica trasporto merci e spedizione**

Roma, 7 giugno 2018

Tra le organizzazioni datoriali

CNA - FITA

CONFARTIGIANATO TRASPORTI

CASARTIGIANI - SNA

CLAAI

e le organizzazioni sindacali dei lavoratori

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

Premesso che

- il 3 dicembre 2017 è stato rinnovato il CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizione nell'ambito del quale è stata parimenti rinnovata la "Sezione Artigiana", il cui obiettivo, coerentemente con quanto previsto dal "Protocollo per il rilancio del Settore Autotrasporto Merci" del 17 dicembre 2013, è quello di sostenere la competitività, promuovere il valore del lavoro come risorsa strategica, favorendo la crescita professionale e la partecipazione dei lavoratori per lo sviluppo del Settore;
- l'attuale contesto economico del Settore dell'Autotrasporto Merci è caratterizzato da un mercato globale nel quale si susseguono squilibri che stanno generando profondi mutamenti nei sistemi economici, dalla delocalizzazione al distacco internazionale alla forte esigenza di incrementare competitività, efficienza e sviluppo economico;
- queste sfide procedono in modo tumultuoso e, per essere fronteggiate, richiedono regole chiare, ossia in grado di dare risposte certe e adeguate alle mutate esigenze di imprese e lavoratori del Settore;
- le Parti in epigrafe indicate ritengono che lo sviluppo della contrattazione collettiva di II Livello e della Bilateralità Artigiana sia strategico per l'affermazione della legalità nel Settore e per contrastare fenomeni di dumping, concorrenza sleale, delocalizzazione.

Si conviene e si stipula il seguente Accordo.

1. Le premesse costituiscono parte integrante dell'Accordo.
2. Al fine di favorire lo sviluppo della rappresentanza sindacale categoriale e la promozione della contrattazione di categoria di II Livello per le imprese del Settore dell'Autotrasporto merci le Parti concordano nel dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo rubricato "Diritto alle prestazioni della bilateralità".

3. Al Secondo Livello le rappresentanze categoriali delle Parti provvederanno a costituire presso l'ente bilaterale le Commissioni paritetiche, che saranno composte da membri delle organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo, a cui è affidato il compito di:
 - a) verificare l'applicazione del regime di discontinuità a 47 ore;
 - b) effettuare la verifica delle attività di carico/scarico come previsto dall'articolo 30 e dalla Sezione Artigiana;
 - c) verificare l'applicabilità delle misure per contrastare l'assenteismo del personale viaggiante e/o del personale operativo collegato alla movimentazione della merce e dei mezzi di trasporto, come disciplinato dal CCNL;
 - d) verificare l'applicazione degli accordi territoriali di cui alla Nota a Verbale dell'art. 11 bis.
4. I lavoratori coinvolti nelle attività oggetto verifica di cui al precedente n. 3 dovranno essere informati.
5. Nelle more della costituzione delle Commissioni paritetiche bilaterali categoriali le verifiche di cui al comma 3 saranno effettuate tra le parti datoriali e sindacali territorialmente competenti, stipulanti il presente accordo, secondo quanto convenuto nel titolo "Orario di lavoro ordinario per i conducenti" di cui all'accordo di rinnovo del CCNL 3 dicembre 2017.
6. A scopo meramente indicativo e non esaustivo si allega uno "Schema tipo" di accordo regionale per le realtà territoriali prive di contrattazione collettiva di Settore.